



----- **Allegato "A" al n. 25.545 di Raccolta** -----

----- **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 – E' corrente a norma dell'art. 36 del Codice Civile l'associazione volontaria e senza fini di lucro denominata Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - APPE. – APPE costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza unitaria e di riferimento delle imprese, delle attività economiche e professionali, nonché dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro in genere che si riconoscono - in particolare nei settori della somministrazione di alimenti e bevande, della produzione e distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, arti e professioni - nei valori del mercato e della concorrenza, nella responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti. -----

L'Associazione ha sede in Padova ed agisce su tutto il territorio della Provincia e nelle competenti sedi regionali, nazionali e comunitarie. La sua durata è illimitata e potrà aver termine per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al successivo art. 43. -----

L'APPE è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni o movimenti politici. Persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenuti nel presente Statuto. -----

Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale in armonia col proprio ruolo e con i propri scopi sociali. -----

----- **RAPPORTI TRA SISTEMA ASSOCIATIVO, FEDERALE E CONFEDERALE** -----

Art. 2 - L'APPE - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi di Padova aderisce alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) che a sua volta aderisce alla Confcommercio – Imprese per l'Italia accettandone integralmente gli Statuti le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto. In ottemperanza al principio del doppio inquadramento l'adesione dell'impresa al sistema associativo comporta di per sé il suo inserimento nel sistema federale e confederale. -----

----- **SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Art. 3 - L'Associazione per il suo carattere professionale e sindacale ha il compito di rappresentare e tutelare in ogni sede i diritti e i legittimi interessi dei soggetti, delle attività economiche, delle imprese, delle attività professionali, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi aderenti, indicati agli artt. 1 e 4, nonché di programmare ed attuare ogni iniziativa che risponda all'interesse generale dei predetti. -----

In particolare l'Associazione ha lo scopo di: -----

a) funzionare da ente di collegamento con il sistema organizzativo nazionale denominato FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), nonché con il sistema regionale denominato Comitato Regionale Veneto FIPE e con Confcommercio – Imprese per l'Italia;

b) esaminare e risolvere i problemi di interesse generale di fronte alle Autorità Politiche, Amministrative o qualunque altra Autorità, Ente o persona;

c) tenere costantemente e tempestivamente informate, sia con i mezzi tradizionali che con gli strumenti tecnologici innovativi multimediali, le imprese aderenti sulle disposizioni, progetti, provvedimenti o situazioni inerenti agli interessi delle imprese associate e della vita economica provinciale, regionale, nazionale e comunitaria;

- d) assicurare alle imprese aderenti la più larga assistenza possibile, fornendo, per una uniformità di indirizzi e di esecuzione degli adempimenti, tutti i servizi di interesse comune e/o obbligatori: fiscali, sindacali, amministrativi, formativi, ecc., resi necessari od utili per la tutela delle categorie rappresentate;
- e) svolgere nel comune interesse tutti quei compiti dei quali sia investita per legge, per disposizioni normative e regolamentari o deliberati dall'Assemblea;
- f) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni;
- g) sollecitare l'istituzione di enti economici raggruppando, ove il caso, le iniziative promosse dai soci e dar vita ad attività promozionali, finanziarie, previdenziali, sociali, culturali ed editoriali con il solo fine di conferire vantaggi e prestigio ai soggetti rappresentati, ai singoli associati ed alla stessa Associazione, o comunque, tendenti a valorizzare la funzione imprenditoriale sul piano politico e tecnico professionale;
- h) rappresentare ed assistere, nei limiti delle obiettive possibilità, sia collettivamente che singolarmente, le imprese aderenti nei confronti di enti, autorità competenti, istituzioni e organismi economici, scientifici, formativi e professionali per quanto attiene allo svolgimento delle loro attività;
- i) promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza agli associati e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali anche mediante la costituzione e/o partecipazione ad enti e/o società collaterali finalizzate a tali scopi concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- l) coordinare, disciplinare e sovrintendere, nell'interesse generale degli associati, le attività che i Comitati, Gruppi o Sindacati aderenti svolgono nell'ambito della loro autonomia;
- m) aderire o costituire associazioni di promozione sociale aventi finalità di sviluppo della solidarietà, assistenza e welfare a favore di addetti, consumatori od operatori del settore rappresentato;
- n) stipulare contratti collettivi, di secondo livello ed integrativi territoriali di lavoro ed accordi economici, di determinare e concordare tariffe salariali ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende associate della provincia di Padova, provvedendo secondo le direttive e con l'assistenza della FIPE;
- o) porre a disposizione delle imprese aderenti uffici attrezzati e servizi idonei a conseguire gli scopi di cui al presente articolo ed in generale ad assicurare la più larga assistenza possibile alle imprese aderenti.

Per tali scopi l'Associazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti i soci e ne coordina l'attuazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi indicati nel presente articolo, l'Associazione può, nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto, concludere accordi, stipulare convenzioni e svolgere attività verso e con enti pubblici e privati, ordini professionali, imprese e privati cittadini.

#### **SOCI**

##### **Art. 4 - Adesione ed inquadramento degli associati**

Sono soci ordinari coloro che operano o esercitano attività d'impresa, attività professionali, di lavoro autonomo o datori di lavoro, con sede o unità locali di norma nel territorio della Provincia di Padova, che svolgono la loro attività in particolare nell'ambito del sistema-filiera di riferimento di cui all'art. 1.

Ogni associato, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, che entra a far parte del sistema di APPE, attraverso l'adesione, è titolare del rapporto

associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli statuti degli altri livelli del Sistema di cui all'art. 2. -----

Possono inoltre ottenere dal Consiglio di Presidenza l'adesione all'Associazione in qualità di "socio aggregato" con particolari diritti e doveri anche altri soggetti e/o enti, eventualmente anche raggruppati, che svolgono attività diverse dalle predette, che intendono, tuttavia, collaborare con l'APPE e relative associazioni di riferimento, per il raggiungimento dei suddetti fini, oppure per fruire di particolari prestazioni o per svolgere iniziative nell'interesse degli associati, sempre che dette collaborazioni/prestazioni/iniziative siano preventivamente autorizzate dall'Associazione. -----

Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Comitato Direttivo. -----

#### ----- DOVERI DEI SOCI -----

Art. 5 - Le imprese associate sono tenute all'osservanza delle norme del presente Statuto, del regolamento interno e degli obblighi che ne derivano anche per quanto riguarda il rispetto nei confronti dei terzi, degli accordi sottoscritti dall'Associazione nell'ambito della propria competenza, per i quali accordi, i Soci, in riferimento ai diversi diritti e doveri statutari, rimangono impegnati come se stipulati o contratti da essi stessi.

L'impresa associata contribuisce finanziariamente alla vita del sistema associativo, federale e confederale col pagamento delle quote stabilite dagli organi competenti e, operativamente, attraverso la partecipazione alla vita associativa. -----

#### ----- RAPPRESENTANZA DEI SOCI -----

Art. 6 - Sono dirigenti sociali le persone elette o nominate dalla Assemblea o per delega della stessa assemblea o componenti di diritto degli organi sociali; possono essere elette a tutte le cariche sociali persone che siano rappresentanti le imprese aderenti all'Associazione da almeno un anno alla data dello svolgimento delle votazioni, salvo che per la nomina di cui alla lettera d) dell'art. 27. -----

Le cariche sociali possono essere ricoperte anche da un collaboratore familiare o socio della società purché presti la sua collaborazione continuativa nell'azienda. --

Ogni impresa aderente può candidare una sola persona.

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e durano quattro anni.

La perdita della rappresentanza dell'impresa o della qualifica di associato, comporta la decadenza dell'incarico e della qualifica di dirigente sociale, salvo diverso avviso del Comitato Direttivo.

Non possono essere eletti dirigenti sociali o, se eletti, decadono dall'incarico, rappresentanti di imprese aderenti che abbiano pendenze economiche con l'Associazione, o con la Società "APPE Padova Service s.r.l." o con altre collegate o controllate, e che non provvedano alla regolarizzazione delle pendenze in essere nei tempi fissati dal Consiglio di Presidenza.

I dirigenti sociali decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita dei requisiti morali di cui al Codice Penale, nonché quelli previsti dalle rispettive discipline legislative di riferimento, compreso il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La perdita della qualifica di dirigente sociale comporta il dovere morale di offrire le dimissioni dalle cariche attribuite, nella veste di dirigente dell'Associazione, presso Enti o Società.

In caso di due assenze ingiustificate consecutive il Segretario ne chiede la motivazione al Dirigente e provvede a informare il Comitato Direttivo. Alla terza

assenza ingiustificata, il Comitato Direttivo può, dichiarare la decadenza del dirigente dandone comunicazione all'interessato e provvedendo all'integrazione.

I soci aggregati, attraverso i legali rappresentanti da loro designati, sono presenti all'Assemblea ed esprimono voto consultivo, e con lo stesso voto possono far parte degli organi statutari collegiali per chiamata o designazione.

Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni. -----

#### ----- **POTERI DI RAPPRESENTANZA** -----

Art. 7 - Sono rappresentanti delle aziende associate i titolari o legali rappresentanti. I famigliari collaboratori o i soci delle società aderenti associate APPE possono in via permanente essere rappresentanti del titolare stesso, con delega sottoscritta dall'interessato e con accettazione del rappresentante che deve essere depositata agli atti della segreteria. Ogni altra rappresentanza del socio effettivo deve essere contenuta in una procura depositata agli atti della Segreteria dell'Associazione. Nel caso di società di capitali regolarmente costituite, può rappresentare il socio effettivo altra persona regolarmente designata dall'amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione. La perdita della titolarità della qualifica di socio effettivo per qualsiasi motivo fa decadere lo stesso socio o il suo rappresentante da ogni e qualsiasi mandato o carica elettiva. La revoca della rappresentanza deve essere notificata all'Associazione e fa decadere il rappresentante da ogni e qualsiasi incarico a partire dal giorno successivo a quello della notifica della revoca. -----

#### ----- **ISCRIZIONE A SOCIO** -----

Art. 8 - L'iscrizione dovrà essere richiesta dal titolare o legale rappresentante dell'azienda a mezzo sottoscrizione di scheda di adesione all'Associazione; la firma della scheda di adesione comporta la piena accettazione e quindi l'osservanza del presente Statuto e successive modificazioni, nonché l'obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dal Comitato Direttivo dell'Associazione comprese quelle in materia di contributi associativi. La ratifica della domanda di iscrizione è decisa dal Consiglio di Presidenza che si intende emanata trascorsi 30 giorni dalla firma della scheda di adesione. Le stesse norme valgono in quanto applicabili e compatibili per l'iscrizione a socio aggregato. Il rapporto di iscritto è riconosciuto a tutti gli effetti dal sistema associativo. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile. -----

#### ----- **QUOTE ASSOCIATIVE** -----

Art. 9 - Le imprese aderenti sono tenute a corrispondere annualmente all'Associazione un contributo associativo ordinario nella misura che sarà determinata entro il 15 dicembre dal Consiglio di Presidenza e ratificato dal Comitato Direttivo, da valere per l'esercizio finanziario solare successivo. I soci effettivi utenti dei servizi messi a loro disposizione dall'Associazione o da Enti o Società da essa convenzionati, sono inoltre tenuti al pagamento all'Associazione degli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Comitato Direttivo, in considerazione dell'assistenza politico-sindacale-fiscale nonché dell'attività informativa e di coordinamento indispensabile a realizzare i migliori risultati alle aziende che utilizzano i servizi di assistenza o di consulenza. Poiché tutte le Ditte aderenti sono tenute a concorrere alle spese di funzionamento dell'Associazione in ragione della loro capacità, è demandato alla competenza esclusiva del Comitato Direttivo di stabilire, in relazione al fabbisogno finanziario occorrente per ogni esercizio solare, la misura dei contributi associativi ordinari e integrativi dovuti dai

soci. L'ammontare della quota associativa sarà notificato nei modi che il Consiglio di Presidenza riterrà più opportuni, prima dell'inizio dell'anno finanziario. La quota associativa ordinaria deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 30 Aprile dell'anno cui si riferisce. I contributi integrativi devono essere corrisposti secondo le modalità prestabilite dal Consiglio di Presidenza o dal Sistema confederale. I Soci che si iscrivono nel corso del secondo semestre dell'anno versano un solo semestre. I Soci effettivi sono inoltre tenuti al pagamento di quote straordinarie che possono essere richieste dall'Associazione, su conforme delibera del Comitato Direttivo, per inderogabili esigenze di gestione, anche nel corso dell'anno. I Soci sono obbligati a rimborsare all'Associazione le spese da quest'ultima sostenute per loro ordine e conto, per lo svolgimento di mansioni di rappresentanza e assistenza, sia collettiva che singola, di cui all'art. 3 del presente statuto. I Soci aggregati sono anch'essi obbligati al pagamento della quota sociale. Le deliberazioni degli Organi sociali in materia di quote associative non possono avere effetto retroattivo. -----

#### ----- DURATA DELL'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 10 - L'adesione all'APPE da parte dei soci vale per un anno solare. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene esercitata disdetta, mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. L'adesione, quale associato, è valida fino a quando non viene revocata. Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci, per l'azione svolta in tale loro qualità, eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione stessa. -----

#### ----- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -----

Art. 11 - Per i casi di infrazione alle norme del presente Statuto e del regolamento interno sono previste sanzioni disciplinari quali il richiamo scritto, la sospensione dei diritti di Socio e la radiazione da Socio secondo i deliberati del Comitato Direttivo. La qualifica di Socio si perde se non vengono corrisposte le quote di cui all'art. 9, salvo il diritto dell'Associazione al recupero di quelle dovute. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio di Presidenza, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

L'accertamento e le denunce delle singole infrazioni spettano al Consiglio di Presidenza. -----

In caso di soci che assumano atteggiamenti in grave contrasto con gli indirizzi di politica generale e con le direttive degli organi collegiali dell'Associazione o federali, il Consiglio di Presidenza può dichiarare la decadenza da socio, dopo averlo sentito. Contro le deliberazioni della Presidenza è ammesso ricorso al Comitato Direttivo che decide inappellabilmente. -----

#### ----- ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA -----

Art. 12 - Al fine di consentire all'APPE di assolvere nel modo più razionale ed organico i compiti di cui all'art. 3, l'inquadramento delle Ditte Associate viene effettuato in: -----

- sede centrale Provinciale; -----
- sezioni mandamentali; -----
- categorie. -----

#### ----- SEZIONI MANDAMENTALI -----

Art. 13 - Le Sezioni sono quelle di Cittadella, Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco e Terme Euganee. -----

Le Assemblee ordinarie degli esercenti associati delle sezioni eleggono con scheda segreta il Consiglio di Sezione, formato da tre a cinque componenti, che

nominerà il Presidente e il Vice Presidente di Sezione. Le Sezioni manterranno i rapporti con i propri Associati e con l'Associazione Provinciale per la risoluzione dei problemi locali; potranno indire Assemblee straordinarie dietro motivata richiesta dei Presidenti di Sezione, o su richiesta scritta di almeno 1/5 degli Associati. Le Assemblee locali devono essere convocate per lettera o altro mezzo equivalente dall'Associazione Provinciale. Esse sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti. È competenza dei consigli di sezione: -----

- dare un indirizzo all'attività della gestione locale nell'ambito delle direttive dell'Associazione Provinciale e delle norme del presente Statuto; -----
- provvedere al funzionamento della sezione; -----
- deliberare la riscossione di eventuali quote suppletive destinate a coprire le spese straordinarie della sezione. Nei limiti delle proprie entrate le sezioni dispongono autonomamente, rendendone conto all'Assemblea locale; -----
- nominare, qualora se ne ravvisasse la necessità, il Segretario di Sezione; -----
- designare i rappresentanti degli esercenti negli organismi per i quali tale designazione è richiesta. -----

I Presidenti delle Sezioni Mandamentali rappresentano l'Associazione in sede locale, sono responsabili del buon andamento delle Sezioni, che gestiscono sulla base delle deliberazioni del Consiglio, e partecipano quali membri di diritto, con voto consultivo, al Comitato Direttivo Provinciale. Qualora emergano vizi, carenze o stati di manifesta inefficienza nella gestione organizzativa o amministrativa, o gravi inadempimenti alle regole del presente Statuto, il Consiglio di Presidenza APPE, sentito il parere del Comitato Direttivo, può destituire d'autorità, con motivazioni, il Presidente e/o il Segretario mandamentale o di Sezione dopo averli sentiti. Entro 60 (sessanta) giorni dalla destituzione, che sarà tempestivamente comunicata per iscritto agli interessati e ai soci, l'Associazione Provinciale provvederà a convocare l'assemblea locale per il ripristino dell'attività associativa. Nelle more, le funzioni vengono svolte direttamente dall'Associazione Provinciale.

#### ----- **RISORSE ECONOMICHE** -----

Art. 14 - L'APPE trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: -----

- a) quote annuali e contributi degli associati o dei soci aggregati, anche derivanti da prestazione di servizi convenzionati; -----
- b) quote integrative richieste ai soci e determinate dal Comitato Direttivo secondo la procedura indicata all'art. 9; -----
- c) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, delle regioni, degli enti locali, degli enti e delle istituzioni pubbliche e delle imprese; -----
- d) rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali e dal rimborso spese o contributi da Enti per iniziative promozionali o formative; -----
- e) lasciti, donazioni e proventi vari assegnati all'Associazione da Enti o persone; -----
- f) contributi volontari o erogazioni liberali da chiunque corrisposti; -----
- g) contributi straordinari richiesti ai soci in caso di provata necessità; -----
- h) interessi maturati sugli eventuali depositi bancari o postali. -----

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'APPE né all'atto del suo scioglimento di cui al successivo art. 43. -----

#### ----- **ANNO FINANZIARIO** -----

Art. 15 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve essere depositato presso

la Segreteria 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei soci a disposizione dei medesimi. -----

#### ----- **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----

- il Comitato Direttivo; -----

- il Consiglio di Presidenza; -----

- il Presidente; -----

- il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

- il Segretario o Direttore. -----

#### ----- **ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE** -----

Art. 17- L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno mediante invito da spedirsi o trasmettere a ciascun associato in modo che pervenga almeno cinque giorni prima del giorno fissato.

L'Assemblea straordinaria verrà convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo o il Consiglio di Presidenza lo ritengano opportuno o per gli adempimenti di cui al successivo art. 43.

L'Assemblea può essere convocata anche a richiesta del Collegio dei revisori dei conti, oppure su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi ultimi due casi provvede alla convocazione il Segretario dopo aver accertato la regolarità della richiesta sotto l'aspetto formale.

Art. 18- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, l'indicazione e gli estremi della seconda convocazione. -----

Art. 19- L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche fuori sede dell'Associazione su delibera del Comitato Direttivo, con le stesse modalità di quella ordinaria, salvo casi di urgenza nei quali il preavviso può essere ridotto a giorni tre. -----

Art. 20- Gli argomenti da porsi sull'ordine del giorno delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono indicati dal Comitato Direttivo o da coloro che faranno richiesta di convocazione. In caso di convocazione urgente i soci possono chiedere al Presidente dell'Assemblea, con mozione d'ordine all'apertura dei lavori, l'inserimento di nuovi argomenti da trattare e l'Assemblea è chiamata subito a deliberare a maggioranza l'accoglimento o meno della richiesta. -----

Art. 21- L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorché sia presente la metà più uno dei soci.

L'Assemblea sarà pure valida con qualsiasi numero di soci trascorsa un'ora dalla prima convocazione. -----

L'Assemblea straordinaria invece sarà valida in prima convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti. -----

Art. 22- All'apertura dell'Assemblea straordinaria viene eletto un Presidente con incarico di dirigerla.

Solo nel caso di modifiche statutarie il Comitato Direttivo ha facoltà di fare assistere all'Assemblea un Notaio, che assume le funzioni di unico Segretario.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria o straordinaria redatto dal Segretario o dal Notaio dovrà essere controfirmato dal Presidente dell'Assemblea e conservato agli atti dell'Associazione. -----

#### ----- **ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI** -----

Art. 23- Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza dei voti presenti, tranne il caso di particolari norme in contrasto. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale a seconda delle decisioni dell'Assemblea, tenendo presente che ogni singolo socio ha la facoltà di rappresentare un altro socio da questi delegato per iscritto. Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano immediatamente i Soci senza bisogno di ulteriori ratifiche. Non sono ammesse pertanto dichiarazioni di riserva sulla efficacia o validità del voto. -----

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto tranne il caso di particolari norme in contrasto. -----

L'assemblea, con un suo insindacabile voto unanime, può deliberare anche in materia elettiva difformemente da quanto previsto dal presente articolo. Per aver diritto al voto i Soci dovranno essere in regola da almeno 30 giorni con i versamenti delle quote sociali. -----

Fino all'elezione del Presidente da parte del nuovo Comitato Direttivo il Presidente e il Consiglio di Presidenza uscenti rimangono in carica per garantire le operazioni di ordinaria amministrazione. -----

#### ----- **ASSEMBLEA DEI SOCI - SEGGIO** -----

Art. 24- L'Assemblea, sotto la Presidenza provvisoria del Presidente dell'Associazione, dopo la verifica dei mandati, elegge come suo primo atto il Seggio definitivo così composto: un Presidente, Segretari e Scrutatori ove occorrono.

I componenti il Comitato Direttivo in carica non possono essere eletti al seggio dell'Assemblea ordinaria o di quella straordinaria che preveda l'esame dell'operato degli organi direttivi, modifiche statutarie o questioni di carattere organizzativo. ---

Il Presidente del seggio verifica la regolarità delle operazioni di voto. -----

#### ----- **ASSEMBLEA DEI SOCI - COMPITI E ORDINE DEI LAVORI** -----

Art. 25- I compiti e l'ordine dei lavori delle Assemblee ordinarie e straordinarie, per quanto di competenza di ciascuna, sono i seguenti: -----

- a) eleggere a norma dell'art. 24 il proprio seggio; -----
- b) deliberare in merito alla relazione del Comitato Direttivo; -----
- c) deliberare in merito alle modifiche statutarie a norma dell'art. 42; -----
- d) deliberare in merito al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente; -----
- e) deliberare in merito al rendiconto economico preventivo dell'anno in corso; ---
- f) deliberare o ratificare i cespiti e le entrate di cui all'art. 15; -----
- g) stabilire gli emolumenti da corrispondere ai revisori dei conti, qualora essi non siano scelti fra i soci; -----
- h) eleggere liberamente 11 componenti il Comitato Direttivo, tenendo in considerazione la rappresentanza dei vari comparti di attività e tenendo conto che in ogni scheda si potranno esprimere un massimo di 7 (sette) preferenze. In caso di parità, sarà eletto il candidato della categoria meno rappresentata; -----
- i) eleggere i componenti il Collegio dei revisori dei conti, tenendo conto che in ogni scheda si potranno esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze. In caso di parità, sarà eletto il candidato della categoria meno rappresentata; -----
- l) deliberare su ogni altro argomento o proposta inseriti nell'ordine del giorno, procedendo all'esame di tutti i problemi tecnico-organizzativi ed alla approvazione del programma politico-sindacale; -----
- m) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione in base alle norme di cui all'art.

43. -----

## ----- COMITATO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE -----

Art. 26- Fanno parte del Comitato Direttivo: -----

- a) il Presidente Provinciale; -----
- b) i Presidenti delle Sezioni Mandamentali nella loro qualità e funzione, con voto esclusivamente consultivo; -----
- c) i membri liberamente eletti dall'Assemblea dei soci; -----
- d) un eventuale componente di particolare prestigio, capacità e di provato attaccamento alla categoria, chiamato dallo stesso Comitato Direttivo per cooptazione, che potrà anche non essere un socio effettivo; -----
- e) i Presidenti dei Sindacati o Comitati o Gruppi provinciali di categorie di cui all'art. 36 del presente statuto; -----
- f) i soci chiamati a coprire incarichi presso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Art. 27- I membri del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di funzioni specifiche, di vacanza o decadenza di un componente, il Comitato Direttivo provvede all'integrazione con il primo dei non eletti.

Il Comitato Direttivo alla prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente e, su proposta dello stesso, due Vice Presidenti; lo stesso Comitato Direttivo elegge quindi 2 Consiglieri che, con il Presidente e i due Vice Presidenti, formano il Consiglio di Presidenza. -----

Art. 28- Il Comitato Direttivo viene riunito ogni qualvolta il Presidente o tre membri del Consiglio di Presidenza lo ritengano necessario, oppure dalla Segreteria, qualora ne facciano richiesta almeno cinque dei componenti eletti o il Collegio dei revisori dei conti. -----

In ogni caso, il Comitato Direttivo deve essere convocato non meno di tre volte nel corso di ogni anno solare, per l'approvazione del rendiconto economico preventivo e consuntivo di cui al precedente art. 24, lettere d) ed e).

Le riunioni del Comitato Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le sedute del Comitato Direttivo sono valide se vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti eletti. -----

Le deliberazioni sono valide con il voto dei due terzi dei presenti.

Nelle riunioni del Comitato partecipa e svolge le sue funzioni il Segretario dell'Associazione. -----

Delle riunioni del Comitato Direttivo deve essere redatto, di norma a cura del Segretario, relativo verbale che deve essere messo a disposizione – anche per estratto – dei componenti dello stesso Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

## ----- COMITATO DIRETTIVO - COMPITI -----

Art. 29- Il Comitato Direttivo, convocato e presieduto per la prima volta dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, ha i seguenti compiti: ----

- a) eleggere con scheda segreta il Presidente con i due terzi dei voti validi - dalla seconda votazione con la metà più uno; -----
- b) eleggere, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti e, autonomamente, i due Consiglieri, che vengono così a formare i cinque membri del Consiglio di Presidenza; -----
- c) studiare i problemi ed esaminare le questioni relative alla difesa e alla promozione degli interessi delle imprese associate, deliberando nel merito; -----
- d) emanare gli atti di indirizzo associativo-sindacale dell'Associazione, delegando

- al Consiglio di Presidenza la loro attuazione; -----
- e) assumere la rappresentanza amministrativa ordinaria e straordinaria, giudiziale ed extra giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi; -----
- f) ratificare le quote sociali ordinarie annuali da richiedere ai soci; -----
- g) deliberare condizioni, modalità e indirizzi di carattere associativo-sindacale per la partecipazione dell'APPE negli enti collegati e a convegni, consulte, comitati e simili; -----
- h) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte della stessa; -----
- i) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo di ciascun anno, provvedendo agli eventuali storni e variazioni; -----
- j) redigere e approvare, entro un congruo termine, l'elenco dei soci che si sono candidati per l'elezione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, verificandone i requisiti e garantendo la migliore pubblicità dello stesso; -----
- k) fissare la data, il luogo e l'ordine del giorno della convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria; -----
- l) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; -----
- m) decidere in merito all'importo ed alla devoluzione dei contributi da versarsi dall'Associazione agli organismi a cui questa ha dato la sua adesione; -----
- n) decidere in merito ai ricorsi disciplinari o amministrativi; -----
- o) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni tecniche determinandone le competenze; -----
- p) approvare il regolamento interno e del personale dell'Associazione; -----
- q) prendere in esame e deliberare in merito alle richieste che possono pervenire dai Soci; -----
- r) provvedere, su proposta del Consiglio di Presidenza, al riconoscimento dei sindacati provinciali di categoria; -----
- s) ratificare le quote integrative e gli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci; -----
- t) provvedere, su proposta del Presidente, alla nomina del Segretario Provinciale dell'Associazione; -----
- u) procedere, ove ne ravvisi particolari motivi di opportunità, nell'interesse dell'organizzazione, alla nomina per cooptazione di un componente del Comitato Direttivo come previsto alla lettera d) dell'art. 26; -----
- v) deliberare le modifiche statutarie da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, da convocarsi non oltre 6 mesi;
- w) istituire, ove ne ravvisi particolari motivi di opportunità, nell'interesse dell'organizzazione, una "consulta d'onore" di cui potranno essere chiamati a far parte ex dirigenti, ex titolari di aziende o personalità di particolare prestigio. -----

#### ----- **CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE E COMPITI** -----

Art. 30- Costituiscono il Consiglio di Presidenza il Presidente, che lo presiede, i 2 Vice Presidenti e i 2 Consiglieri eletti dal Comitato Direttivo. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Segretario, nel caso in cui a quest'ultimo pervenga esplicita richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza di almeno due membri oltre al Presidente o, in sua assenza, al facente le funzioni di Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti. -----

Delle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere redatto, di norma a cura del Segretario, relativo verbale che deve essere messo a disposizione – anche per estratto – dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

I compiti del Consiglio di Presidenza sono: -----

- a) coadiuvare il Presidente in tutte le sue funzioni; -----
- b) assumere la tutela degli interessi degli associati e dare un indirizzo all'attività dell'APPE; -----
- c) deliberare in merito all'ammissione dei soci, ratificando le domande d'iscrizione;
- d) dirigere l'Associazione amministrativamente, predisponendo i bilanci preventivi e consuntivi e autorizzando le spese straordinarie di cui all'art. 41; -----
- e) determinare l'importo delle quote associative da sottoporre a ratifica al Comitato Direttivo; -----
- f) determinare gli importi delle quote integrative e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci, da sottoporre a ratifica del Comitato Direttivo; ---
- g) redigere il regolamento del personale dipendente dell'Associazione; potrà anche conferire l'incarico di Vice Segretario o Vice Direttore qualora ne ravvisi la necessità, indicandone le funzioni e limiti; -----
- h) autorizzare l'assunzione di personale stabile dell'Associazione che implichi un aumento di spesa e deliberare sul trattamento normativo ed economico di tutto il personale dipendente nonché in materia previdenziale e assistenziale, dandone informazione al Comitato Direttivo; -----
- i) determinare la data ed il luogo delle convocazioni delle Assemblee generali straordinarie in caso di comprovata urgenza e, in casi particolari, delle assemblee di categoria, nonché quelle mandamentali e di Sezione; -----
- l) adottare i provvedimenti di più immediata attuazione riguardanti l'attività dell'Associazione ed, in particolare, i servizi resi agli associati; -----
- m) esaminare le soluzioni da proporre al Comitato Direttivo sui problemi interessanti la generalità degli associati; -----
- n) stabilire i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11 nonché i provvedimenti di cui all'art. 13 relativi alla destituzione delle cariche mandamentali e di Sezione; -----
- o) promuovere l'organizzazione particolare delle categorie rappresentate; -----
- p) redigere il testo del regolamento interno dell'Associazione per sottoporlo all'esame del Comitato Direttivo; -----
- q) esercitare tutte le funzioni del Comitato Direttivo in caso di urgenza e salvo ratifica; -----
- r) proporre al Comitato Direttivo il riconoscimento dei sindacati o gruppi provinciali di categoria; -----
- s) designare o nominare i rappresentanti dell'Associazione negli Enti, Organi e Commissioni ove sia necessaria la tutela della categoria o richiesta la partecipazione dell'Associazione. La rappresentanza di una categoria e degli interessi particolari della stessa presso Enti, Organi e Commissioni, in presenza di sindacati provinciali riconosciuti dall'Associazione, è di norma delegata dal Consiglio di Presidenza al rappresentante di detti sindacati; -----
- t) stipulare convenzioni con enti e società di cui al successivo art. 37; -----
- u) rappresentare l'Associazione nel Comitato Regionale FIPE o altri comitati anche interregionali tramite il Presidente o suoi delegati; -----
- v) rappresentare l'APPE negli organi dirigenziali di Società da essa costituite o partecipate, e ciò per una uniformità di indirizzo. I rappresentanti saranno scelti dal Comitato Direttivo al quale dovranno rendere conto del loro operato; -----
- z) nominare i componenti la commissione per le trattative inerenti i contratti integrativi provinciali o territoriali di lavoro, e i rappresentanti alle trattative contrattuali nazionali. -----

In caso di provata necessità il Consiglio di Presidenza potrà far assistere alle

riunioni, e affidare incarichi, ad altri Soci componenti il Comitato Direttivo. In caso di cessazione di funzioni specifiche, di vacanza o di decadenza di un componente, il Consiglio di Presidenza provvede all'integrazione, sottoponendo la nomina a ratifica del Comitato Direttivo, con le medesime modalità di cui all'art. 29 lettera b).

#### ----- PRESIDENTE - VICE PRESIDENTI -----

Art. 31- Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma, che può delegare, gestisce l'Associazione sulla base delle deliberazioni degli organi collegiali e può agire in giudizio, sentito il Comitato Direttivo.

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto, dura in carica quattro anni e non può svolgere le sue funzioni per più di 12 anni consecutivi.

Il Presidente propone al Comitato Direttivo per l'approvazione i nominativi per le cariche dei 2 Vice Presidenti cosicché unitamente ai 2 Consiglieri eletti dal Comitato Direttivo, il Consiglio di Presidenza risulta composto da n° 5 membri.

Il Presidente può conferire particolari compiti ai componenti il Consiglio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età.

I componenti del Consiglio di Presidenza espletano in modo autonomo i compiti affidati dal Presidente relazionando, d'accordo con quest'ultimo, il Comitato Direttivo.

I Vice Presidenti restano in carica anche in caso di vacanza del Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente; durante la vacanza le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età.

#### ----- SEGRETARIO /DIRETTORE -----

Art. 32- Il Segretario o Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi sociali nell'espletamento dei loro compiti;
- b) partecipa con voto consultivo ai lavori degli Organi del sistema associativo;
- c) partecipa agli incontri tecnici richiesti da Comuni, Provincia, Regione, Enti e Società con funzioni consultive, senza potere decisionale e di spesa, riferendo al Presidente o al Consiglio di Presidenza, salvo delega conferita da parte del Presidente, nei limiti della delega stessa;
- d) è capo del personale, funzione che può delegare, e sovrintende ai servizi e uffici associativi assicurandone il regolare funzionamento;
- e) informa gli organi dell'APPE, secondo le competenze, sulle problematiche associative, proponendo indirizzi e soluzioni;
- f) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di trattamento giuridico-economico del personale;
- g) assume la funzione di segretario delle Organizzazioni provinciali di categoria aderenti;
- h) su proposta degli organi sociali può assumere incarichi di tipo direttivo o dirigenziale, per garantire un'uniformità di indirizzi, nelle Società controllate o collegate;
- i) dispone per le spese e la gestione ordinaria;
- j) firma la corrispondenza ordinaria riguardante gli aspetti tecnico-operativi e in linea con gli indirizzi associativi deliberati dagli Organi.

Nel caso di nomina del Vice Segretario / Vice Direttore, il Consiglio di Presidenza dovrà stabilirne funzioni e competenze.

#### ----- INCOMPATIBILITA' -----

Art. 33- Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, membro del Consiglio di Presidenza, nonché di Segretario o Direttore, ricoperte nell'ambito dell'APPE, sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito. Le stesse cariche sono incompatibili con analoghe cariche ricoperte presso associazioni di categoria che svolgono la loro attività nel medesimo ambito di rappresentanza dell'APPE. -----

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione. -----

#### ----- **RESPONSABILITA' DI STRUTTURA** -----

Art. 34- L'Associazione, con riferimento all'art. 11 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, assume, nei confronti dei soci, delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, l'onere delle sanzioni conseguenti a violazioni che i suoi rappresentanti -Presidente, Vice-Presidente, Dirigenti, Segretario, Funzionari e Impiegati -commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione dell'onere vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave. -----

#### ----- **COMMISSIONI DI STUDIO** -----

Art. 35- Il Comitato Direttivo ed il Consiglio di Presidenza possono costituire speciali Commissioni formate da un minimo di tre persone, determinandone i poteri, presiedute da un componente del Consiglio di Presidenza e con la partecipazione del Segretario o di un suo delegato. L'attività e funzionalità di dette commissioni, aventi lo scopo di esaminare la materia di propria competenza, esprimere pareri e presentare relazioni e proposte agli organi collegiali, sono esclusivamente affidate al componente del Consiglio di Presidenza, che si avvale direttamente degli uffici dell'Associazione per le convocazioni e per il lavoro di segreteria. -----

#### --- **ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE DELLA CATEGORIA ALL'INTERNO** ---

#### ----- **DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Art. 36- Le categorie delle imprese associate che per le loro specifiche attività o per natura delle attività stesse hanno caratteristiche o finalità particolari e che, per la difesa dei loro interessi, presentano un complesso di problemi che esige una speciale assistenza, rappresentanza e tutela, possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, in sindacati o gruppi o sezione di categoria. Per iscriversi al Sindacato, gruppo o sezione di categoria è necessario che le aziende dimostrino la loro appartenenza all'APPE, tranne casi particolari di deroga stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Costituzione, durata, scopi, organizzazioni, ecc. di questi sindacati o gruppi, vengono disciplinati, per quanto possibile, dal presente statuto e da quello del sindacato nazionale. I sindacati provinciali di categoria vengono riconosciuti dal Comitato Direttivo dell'Associazione su proposta del Consiglio di Presidenza e hanno sede in Padova presso l'APPE. La difesa dei particolari interessi delle categorie rappresentate dai Sindacati deve essere concordata dal rappresentante provinciale di quest'ultimi con il Presidente dell'Associazione. -----

#### ----- **CONTRATTI E CONVENZIONI** -----

Art. 37- Soltanto all'Associazione è devoluta la rappresentanza sindacale dei soci per la stipulazione dei contratti integrativi provinciali di lavoro, o di quelle convenzioni che, sul piano provinciale, possono essere stipulate con Enti vari ed imprese nell'interesse delle categorie rappresentate. Le trattative per la stipulazione di tali contratti o convenzioni sono devolute alla competenza del Consiglio di Presidenza, il quale può svolgerle direttamente o affidarne il mandato

ad una commissione. Nel caso in cui le convenzioni abbiano riflessi economico-finanziari nei confronti dell'Associazione, le stesse devono essere ratificate dal Comitato Direttivo -----

#### ----- **REVISORI DEI CONTI** -----

Art. 38- L'Assemblea dei soci elegge ogni quattro anni, in occasione della nomina del Comitato Direttivo dell'Associazione, il Collegio dei revisori dei conti, composto di 5 membri - tre effettivi e due supplenti - di cui il Presidente può anche essere, su decisione dell'Assemblea stessa, un non associato, professionista in possesso dei relativi requisiti. Alla prima riunione il Collegio dei Revisori dei Conti procederà, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, alla nomina del Presidente del Collegio stesso ed alla definizione degli incarichi di membri effettivi e di quelli supplenti. I Componenti il Collegio possono partecipare con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo, ed essere rieletti alla scadenza del mandato. I Revisori dei conti vigilano su una esatta applicazione delle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione, in merito alla gestione finanziaria e al rispetto delle normative vigenti. -----

Esercitano la verifica e il controllo amministrativo e contabile della gestione dell'APPE, relazionando il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dirigenziale all'interno dell'Associazione. -----

Redigono la relazione al rendiconto economico consuntivo annuale dell'APPE. ----

#### ----- **REGOLAMENTO INTERNO** -----

Art. 39- Il regolamento interno dell'Associazione disciplina tutte le materie ad esso espressamente demandate dal presente Statuto e, in applicazione dello stesso, contiene le disposizioni che si rendono necessarie per il pratico funzionamento dei singoli organi sociali e degli uffici dell'Associazione. Il regolamento interno è approvato dal Comitato Direttivo. -----

#### ----- **PATRIMONIO** -----

Art. 40 - Il patrimonio sociale è formato: -----

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per lasciti, acquisti e donazioni, comunque vengano in possesso dell'Associazione; -----

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a quando non siano erogate. Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato Direttivo, a cura del Presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato. -----

#### ----- **SPESE E RENDICONTO ECONOMICO** -----

Art. 41- Tutte le spese per il funzionamento dell'Associazione sono a carico del bilancio sociale. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza, avvalendosi della Segreteria, predisponde il rendiconto economico consuntivo che deve essere esaminato dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea, di regola, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Con le stesse modalità, ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo per l'anno successivo, che deve essere esaminato dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo. Per le spese straordinarie che comportano modifiche patrimoniali è necessaria l'autorizzazione del Comitato Direttivo; per le restanti, delibera il Consiglio di Presidenza. Le spese di rappresentanza in sede regionale e nazionale sono da considerarsi assoggettabili alla deliberazione ed approvazione del Consiglio di Presidenza. -----

----- **MODIFICHE STATUTARIE** -----

Art. 42- Il presente statuto può essere modificato su proposta del Comitato Direttivo dall'Assemblea straordinaria con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. -----

----- **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Art. 43- Con la stessa maggioranza e sempre in Assemblea straordinaria può determinarsi lo scioglimento dell'Associazione. La stessa Assemblea, che ha deliberato lo scioglimento, nomina tre liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **APPLICAZIONE DELLO STATUTO** -----

Art. 44- Le modifiche statutarie entrano immediatamente in vigore salvo diverso avviso dell'Assemblea straordinaria deliberante. -----

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazioni. -----

Firmato: Alessandro GRAMOLELLI -----

MARIO CARACCILO Notaio (L.S.) -----

